

LA GIURISDIZIONE IN ITALIA

In questa breve guida vorrei tentare di dare alcune brevi indicazioni sui giudici in Italia. Che significa? Chi è inesperto di diritto e di giurisprudenza sente spesso parlare di Tribunali, di Giudici di Pace, di Cassazione, di T.A.R., di Corti d'appello e così via, ma spesso non sa quanti e quali giudici esistano in Italia, quali competenze abbiano e perché abbiano così tanti nomi.

Mi ripropongo quindi di fare chiarezza per i neofiti al riguardo, senza pretese di completezza o di particolare approfondimento, bensì al solo fine di fornire le nozioni fondamentali che permettano a chiunque di districarsi un poco nel ginepraio dei Giudici italiani.

Intanto spesso mi viene chiesto: che differenza c'è tra magistrato e giudice? La miglior risposta sarebbe quella di andare a leggersi quei dieci articoletti della Costituzione (artt. 101-110) che sono dedicati proprio alla magistratura, definita *“ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”*. Lì si trova scritto anche che *“le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”* (e, tra l'altro, che *“i giudici sono soggetti soltanto alla legge”*).

In pratica, ricordando la vecchia e tradizionale distinzione del Montesquieu tra i tre poteri dello Stato (che è bene rimangano affidati ad organi distinti per assicurare la democrazia), legislativo, esecutivo e giudiziario, si può dire (sempre semplificando) che la magistratura è l'organo dello Stato al quale la nostra Costituzione affida il potere giudiziario; così come al Parlamento quello legislativo ed al Governo quello esecutivo.

I magistrati sono quindi laureati in giurisprudenza (in legge) che hanno superato il concorso pubblico per esame di magistratura. Una volta superato il concorso essi vengono assegnati a varie funzioni, tra le quali quelle di componenti di organi giudicanti, che talora sono monocratici, talaltra sono collegiali. Tali organi, monocratici o collegiali, sono *“i giudici”* previsti dall'ordinamento giudiziario.

I magistrati dunque possono anche non diventare mai giudici. Cos'altro possono essere chiamati a fare? Ebbene, in particolare, possono andare a comporre gli uffici delle Procure della Repubblica, che sono gli organi preposti al perseguimento dei reati; diventano così *“Procuratori della Repubblica”*, altresì detti *“Pubblici Ministeri”*. Se dunque l'art. 109 Cost. enuncia che *“L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”* le leggi poi, in pratica, affidano tale ruolo di guida proprio ai Procuratori della Repubblica, che sono dunque magistrati anch'essi, ma non svolgono funzioni di giudici, bensì funzioni giudiziarie in senso più lato, cioè, in parole povere, di avvocati (procuratori) della Repubblica, che svolgono l'azione penale verso i colpevoli di reati e rappresentano l'*“accusa”*, nei giudizi penali (contrapposta alla *“difesa”* dei cittadini accusati di reati, che è affidata agli avvocati) (questi ultimi essendo, come noto, liberi professionisti, anch'essi laureati in giurisprudenza che devono aver superato un esame di Stato ed essere iscritti negli appositi Ordini professionali).

I giudici italiani possono dunque essere costituiti da magistrati, ma possono talvolta essere formati anche da cittadini non magistrati: l'art. 102 della Cost., infatti, afferma che *“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”*, ma anche che *“La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”* (e l'art. 108 Cost, 2° comma, precisa che *“La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”*).

Così accade, infatti, che si trovino comunemente cittadini non magistrati che fanno parte e formano i Giudici di Pace, i Tribunali, le Corti d'assise, le Commissioni Tributarie, e così via (che spesso vengono chiamati a tali funzioni con il titolo di Giudici Onorari: così il Giudice Onorario di Tribunale viene spesso chiamato con l'acronimo di G.O.T.).

Ciò chiarito sulle composizioni dei Giudici (intesi come organi giudiziari), vediamo ora di riassumere schematicamente quali sono i principali Giudici in Italia, suddividendoli per competenza, cioè per il tipo di materie di cui devono e possono occuparsi.

Vanno allora subito distinte le seguenti materie principali:

A) civile; B) penale; D) amministrativa; E) tributaria.¹

A) GIUDICI CIVILI

La giurisdizione civile è composta di tre gradi del giudizio:

i giudici di primo grado sono il Giudice di Pace (per le controversie “minori”) ed i Tribunali (che operano di regola quali giudici monocratici, cioè composti da una sola persona, ma talvolta, in vari casi, quali giudici collegiali, in tal caso essendo composti da tre magistrati).

I Tribunali hanno una competenza territoriale che coincide, di regola, con il territorio di una provincia. Ad esempio, a Treviso vi è il Tribunale di Treviso (che in passato aveva delle Sezioni Distaccate – a Conegliano, Oderzo, Montebelluna, ecc. -, che, a loro volta, derivavano dalle preesistenti Preture, oggi soppresse). I giudici di Pace, invece, possono essere anche più d'uno per provincia (in provincia di Treviso esistono ad oggi i Giudici di Pace di Conegliano e di Treviso).

In secondo grado, quali Giudici d'appello sulle sentenze dei suddetti Giudici di primo grado, troviamo lo stesso Tribunale quale giudice d'appello per le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace, e la Corte d'Appello per le sentenze dei Tribunali.

Le Corti d'Appello hanno competenza di regola coincidente con quella della Regione (ad es. nel Veneto la Corte d'Appello è quella di Venezia, che ha sede ivi).

Infine quale Giudice di terzo ed ultimo grado vi è la Corte di Cassazione, che è unica in Italia ed ha sede a Roma. Essa giudica in composizione di regola formata da 5 magistrati. (Dunque, di regola, 1 magistrato quale giudice di 1° grado, 3 magistrati per il 2° grado e 5 per il terzo).

All'interno dei Giudici civili esistono poi delle Sezioni specializzate in materie particolari; ad esempio quelle, forse le più importanti, del lavoro, per cui avremo i Tribunali Sezione Lavoro, le Corti d'appello Sezioni Lavoro e la Cassazione Sezione Lavoro. Ad ulteriore esempio, le Sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello con provvedimento legislativo del 2003, che hanno competenza per alcune materie di diritto societario e “diritto industriale” (quali concorrenza sleale, proprietà industriale, diritto d'autore, abuso di posizione dominante, antitrust, appalti pubblici, ecc.).

B) GIUDICI PENALI

Anche in sede penale esistono tre gradi di giudizio.

In primo grado troviamo ancora il Giudice di Pace ed il Tribunale, ma ad essi si aggiunge, per i reati più gravi, la Corte di Assise.

I Giudici d'appello per le sentenze pronunciate in primo grado dai Giudici suddetti sono, rispettivamente il Tribunale, la Corte d'Appello e la Corte d'Assise d'Appello.

Per gli ambiti territoriali vale quanto detto sopra in materia civile.

Infine, anche in sede penale, avverso le sentenze d'appello, si può ricorrere in Cassazione.

Parimenti, anche in sede penale esistono poi competenze particolari che danno luogo ai così detti Tribunali per i minorenni, o ai Tribunali di sorveglianza, ecc.

C) GIUDICI AMMINISTRATIVI

Il giudizio amministrativo, a differenza di quelli civile e penale, prevede solo due gradi di giurisdizione: in primo grado vi sono i c.d. TAR, cioè i Tribunali Amministrativi Regionali, che (come dice il nome stesso) hanno competenza territoriale regionale (in Veneto il TAR di Venezia).

Contro le sentenze dei TAR si può ricorrere al Consiglio di Stato, che è l'equivalente della Cassazione per la materia amministrativa ed ha pure sede a Roma.

D) GIUDICI TRIBUTARI

Anche la giurisdizione tributaria prevede tre gradi.

¹ Ve ne sono poi in realtà svariate altre; ad esempio esiste la Corte dei Conti (art. 102, c. 3, Cost.) che ha competenza in materia di contabilità pubblica; lo stesso Parlamento in seduta comune può dover svolgere funzioni di Giudice, quando è chiamato a giudicare i reati commessi dal Presidente della Repubblica (art. 92 Cost.); e così via. Ma in questa sede non possiamo esaminarli tutti; mi limito ai principali.

In primo grado vi sono le Commissioni Tributarie Provinciali, che (come dice già il nome) hanno una competenza tributaria analoga o coincidente con quella dei Tribunali (provinciale). In secondo grado vi sono le Commissioni Tributarie Regionali. Infine contro le sentenze d'appello anche in materia tributaria l'ultima parola spetta alla Corte di Cassazione di Roma, che ha apposite Sezioni Tributarie.

Come già detto sopra in nota, esistono poi anche altri Giudici di cui si potrebbe trattare, ma non è questa la sede, avendo voluto qui fornire solo alcune nozioni fondamentali e di base.

Conegliano-Treviso, lì 28 giugno 2018.

Studio Scudeller
Avv. Pietro Scudeller

(ogni riproduzione riservata)